



A.I.F.I. - Veneto

REGOLAMENTO UTILIZZO MARCHIO ASSOCIATIVO

1. Utilizzatori del marchio, su specifica autorizzazione, sono i Fisioterapisti associati all'A.I.F.I. in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Il marchio collettivo è concesso al fine di consentire che tutti gli utilizzatori offrano alla generalità degli utenti i loro servizi professionali secondo criteri che siano fra di loro omogenei e rispondenti ai principi di un corretto esercizio, secondo quanto stabilito dal codice deontologico dell'A.I.F.I., nel rispetto delle linee guida convalidate dall'associazione, e dalla pratica della riabilitazione basata sulle evidenze (EBR).
3. L'uso del logo comporta l'accettazione del presente Regolamento
4. **Modalità d'uso:**
 - a. Ai Fisioterapisti il marchio associativo è concesso per essere utilizzato sulla targa esterna (che diviene proprietà dell'Associazione), insegne, biglietti da visita e carta intestata con dicitura "Iscritto nel Registro A.I.F.I. Regionale"
 - b. Vigè l'obbligo d'invio della bozza prima della stampa
 - c. L'uso improprio, o senza autorizzazione o senza aver fatto visionare la bozza, comporta una multa di 300 euro e l'obbligo di apportare le modifiche richieste
 - d. Il diritto d'uso vale fin tanto che il Socio è in regola con l'iscrizione
 - e. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione entro il mese di marzo, l'ex Socio s'impegna ad inviare la targa con il simbolo dell'Associazione, presso la sede della stessa ed a non utilizzare la carta intestata ed i biglietti da visita con il logo associativo.
5. I Fisioterapisti che intendano utilizzare il marchio associativo sono tenuti a presentare specifico modulo di richiesta da inviare per posta alla sede associativa regionale, per l'attività di protocollo e d'archiviazione e all'ufficio preposto dall'A.I.F.I. per concedere l'autorizzazione, per e-mail.
6. Il modulo riporta la richiesta, il regolamento, la liberatoria della privacy con le relative firme (tre), una per ciascuna sezione.
7. La Direzione Regionale dell'A.I.F.I. stabilisce annualmente la durata della concessione d'uso e l'eventuale quota da pagare. La concessione per l'anno 2005 è gratuita.
8. La Direzione Regionale dell'A.I.F.I. può modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del presente regolamento, con efficacia di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito associativo del nuovo regolamento.
9. La Direzione Regionale dell'A.I.F.I. individua nella persona di Ft **Feltre Giuliano, Via D'Annunzio 6, 31046 Oderzo (Treviso)**, e mail feltreg@virgilio.it, Responsabile dell'Ufficio Libera Professione, l'ufficio che dovrà concedere ai soci fisioterapisti, alla presenza dei requisiti richiesti, l'autorizzazione all'uso del marchio, secondo le modalità previste dal presente regolamento e vigilare con la collaborazione degli uffici provinciale sul corretto uso dello stesso.
10. Sottoscrivendo il regolamento d'uso, l'utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che la mancata osservanza di uno dei principi del presente regolamento inibisce "ipso iure" l'utilizzo del marchio in ogni sua forma e modo, e che pertanto il proseguire nell'uso dello stesso costituisce atto di concorrenza sleale che, come tale, verrà perseguito dall'A.I.F.I.
11. L'A.I.F.I. Veneto tutela il marchio associativo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni legittimo e consentito uso.
12. Ogni utilizzo del marchio associativo diverso da quelli qui indicati dovrà essere autorizzato dall'A.I.F.I..
13. L'A.I.F.I. Veneto svolge attraverso i suoi uffici territoriali l'attività di vigilanza su ogni utilizzatore per verificare il rispetto del presente regolamento.
14. Il marchio collettivo può inoltre essere concesso ad aziende, enti, associazioni ed istituzioni operanti nel campo socio sanitario ai fini della promozione dei propri prodotti e/o servizi, su specifica autorizzazione e discrezionalità della Direzione Regionale dell'A.I.F.I. Veneto. A tutela della propria immagine l'A.I.F.I., si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione possibile sui prodotti e/o servizi da promuovere e sulle modalità di promozione adottate. La durata della concessione ed il costo contrattuale di tali concessioni sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza Regionale a cui perviene la richiesta.

Approvato dalla Direzione Regionale in Padova il 17 Marzo 2005